

COMUNE DI MANZANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con atto consiliare n. 11 del 26.01.2006;

Modificato ed integrato con atto consiliare n. 29 del 24.05.2006

Modificato ed integrato con atto consiliare n. 7 del 20.02.2009

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Principi generali e campo di applicazione

I contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per il Comune e comunque riguardino le alienazioni, locazioni, acquisti, appalti e somministrazioni sono affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art.3.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari del medesimo, sono determinate dal Titolare di Posizione Organizzativa (previsto per ciascuna Area o Servizi dell'Ente) nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dello Statuto e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, il tutto tenuto conto del fine primario di assicurare contestualmente l'economicità delle prestazioni, l'efficienza, l'imparzialità e il rispetto dei principi della concorrenza della par condicio tra i concorrenti.

Per ciò che attiene l'alienazione dei beni immobili comunali si fa rinvio ad apposito regolamento comunale da emanarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Le condizioni, le clausole generali e particolari, così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento si applicano, tranne per l'alienazione dei beni immobili, agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni, alle acquisizioni di beni mobili o immobili, alla costituzione di diritti reali e, in genere, ad ogni altra attività tanto in ordine economico che sociale posta in essere dal Comune che implichi un rapporto contrattuale.

Art.2

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

I singoli contratti, oltre che dalle norme di legge e del presente regolamento, possono in rapporto all'entità e alla specificità dell'oggetto, essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

In particolare si considerano integrativi della presente regolamentazione:

1) Nel caso di appalti e/o concessione di lavori pubblici:

- il capitolato speciale d'appalto;
- la legge regionale 19.08.1995, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n.109);
- **il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;**
- la legge 20.3.1865, n. 2248, all. F e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 31.05.2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 approvato con D.P.G.R. di data 05.06.2003 n. 0165/Pres. ed il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.G.R. del 05.06.2003 n. 0166/Pres.;
- **la legge regionale 26.05.2006 n. 9;**
- tutte le altre normative europee, leggi statali e regionali, relativi regolamenti ed istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle.

2) Nel caso invece di forniture di beni, servizi, alienazioni o lavori in economia:

- la legge regionale n. 12 del 30.04.2003;
- i capitolati speciali o foglio condizioni predisposti dall'Amministrazione per il singolo affidamento;
- tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti e le circolari esplicative, attinenti all'affidamento;
- propri capitolati generali per le forniture di beni e servizi e per i lavori in economia;

- specifici regolamenti comunali;
- **il regolamento di cui al D.P.R. n. 101 del 04.04.2002 .-**

CAPO II SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.3

I sistemi di affidamento

1- Per gli appalti di opere pubbliche si può pervenire alla scelta del contraente attraverso le procedure aperte, ristrette, ristrette semplificate, appalto concorso e negoziata, come indicato all'art. 18 e seguenti della legge regionale 14/2002.

2- Per gli appalti di forniture e/o servizi si può pervenire alla scelta del contraente attraverso le procedure aperte, ristrette, ristrette semplificate, appalto concorso e negoziata come indicato all'art. 4 della legge regionale n. 12 del 30.04.2003.

Inoltre per gli appalti di cui al 1° e 2° comma possono essere utilizzate le procedure applicabili nel territorio regionale previste dalle leggi statali e/o comunitarie.

Qualora gli importi degli appalti (quanto per le opere che per la fornitura di beni e/o servizi) superino i limiti indicati in sede comunitaria, devono essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.

Art. 4

Commissioni di gara

1) L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica (R.D. 23.05.1924 n. 827) e/o a mezzo di una di quelle indicate al precedente art. 3, è riservato ad apposito organismo composto :

a) dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e da due testimoni in caso procedura a mezzo di asta pubblica;

b) dal Presidente e da 2 (due) componenti (di cui uno espleta anche le funzioni di verbalizzante) nel caso delle procedure previste dal precedente art. 3 comma 1°;

La presidenza della Commissione della gara è attribuita al Titolare di Posizione Organizzativa del servizio interessato ed in mancanza, al Segretario Comunale. Le funzioni di componente vengono svolte da dipendenti dell'Amministrazione Comunale individuati dal Presidente e appartenenti, ove possibile, al servizio interessato.

2) Per quanto attiene la composizione della Commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi inerenti le finalità indicate nel regolamento di attuazione della legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni si osservano le norme di cui all'art. 55 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e di quanto previsto dalla L.R. 14/02 e del DPGR 0165/Pres.-.

3) In caso di gara ufficiosa la Commissione è composta dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio interessato con funzione di Presidente ed in mancanza dal Segretario Comunale e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al servizio e individuati dal Presidente, e avrà il compito di procedere all'apertura delle buste, alla verifica della regolarità delle offerte ed alla stesura della relativa graduatoria.

4) Alle Commissioni ed agli organi di cui sopra è demandato il compito di pervenire ad una graduatoria di merito e di formulare una proposta di aggiudicazione da sottoporre al vaglio del soggetto responsabile del servizio competente.

5) Ai fini del disposto di cui all'art. 21 comma 2 della legge n. 109/1894 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso nonché l'affidamento di concessione mediante licitazione privata a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le i norme di cui al comma 4 della predetta legge n. 109/1994 e dell'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.

6) La commissione di gara di cui al comma 1° lett. a) e b) ed al comma 3°, in presenza di motivate ragioni, può essere integrata da uno o più esperti (membri esterni al Comune) nella specifica materia cui si riferiscono i lavori, i servizi o le forniture. Per analogia, nella scelta degli esperti, si

osservano inoltre le disposizioni indicate ai periodi 3 e seguenti dell'art. 17, comma 3° punto 6) della legge regionale n. n. 14 del 31 maggio 2002.

7) Ai membri esterni, nominati con atto del Titolare di Posizione Organizzativa competente, è corrisposto, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo il caso in cui si debba dare applicazione a quanto disposto all'art. 17 della legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 ed all'art. 71 del D.P.R. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. (regolamento di attuazione).

8) In caso di effettuazione di procedure telematiche per l'approvvigionamento di beni e servizi le funzioni di responsabile del procedimento e di ufficiale rogante di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento adottato con D.P.R. n. 101/2002 sono esercitate dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio che indice la gara.

Art. 5

Modalità applicative

Per quanto specificatamente attiene all'individuazione delle imprese da invitare alle gare per la realizzazione dei Lavori Pubblici sotto soglia comunitaria si applica quanto previsto dalla L.R. 14/02 e del DPGR 0165/Pres.-.

Per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per l'individuazione delle ditte, si applica quanto previsto dalla legge regionale di data 30.04.2003 n. 12 dalla normativa statale e dalle disposizioni regolamentari comunali previsti in materia.

In caso di espletamento di procedure telematiche per l'acquisto ed approvvigionamento di beni e servizi si osservano per ciò che attiene alla scelta del contraente ed al procedimento di gara le disposizioni di cui al regolamento emanato con D.P.R. n. 101/2002 .-

CAPO III

BANDO E LETTERA DI INVITO MODALITA' PER LA FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 6

Bando o la lettera di invito. Natura giuridica e contenuti.

Il bando di gara o la lettera di invito, nel caso di procedura negoziata, non rappresentano un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto qualora ciò sia chiaramente esplicitato nel bando.

In tali casi costituisce semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipulazione del formale contratto o dell'affidamento.

Il bando o la lettera di invito, sono improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti quanto le modalità da seguire per la partecipazione.

In particolare vanno evidenziati gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondono ad un particolare interesse dell'Ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione del concorrente e cioè al fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali.

Art. 7

Modalità di formulazione delle offerte per pubbliche gare e procedura negoziata previa gara ufficiosa.

Per tutte le pubbliche gare, le offerte sono redatte in conformità con la legge sul bollo. In ogni caso tutte le offerte devono essere formulate nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento e devono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro e leggibile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara o appalto cui si riferiscono.

In caso di procedura negoziata relativa a opere o forniture sino ad Euro 10.000,00 nonché in caso di offerte prezzi su elenchi di opere o forniture predisposte dagli uffici comunali e sottoposti alla ditta per l'indicazione dei prezzi relativi, le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax. In casi di urgenza l'offerta può

essere acquisita anche a mezzo telefono. In questo ultimo caso, il funzionario responsabile sottoscrive una attestazione che documenta l'offerta.

Art. 8

L'inoltro e la presentazione delle offerte

- 1) La presentazione delle offerte è effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalla lettera di invito o dal bando di gara.
- 2) I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare, in carenza di apposita previsione legislativa, sono determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto, la presentazione di offerte serie e ragionate.
- 3) I termini previsti per la presentazione sono perentori e, conseguentemente, richiamato il principio di ricevimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
- 4) Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta stessa, fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

Art. 9

Modifica o integrazione delle offerte

Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni: - che la successiva o ultima in ordine di tempo integri, o sostituisca la precedente migliorandola; - che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, dal bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è ammissibile, a pena di esclusione della ditta proponente, la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si sarebbe in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

Art. 10

Validità temporale delle offerte

Le offerte non possono essere ritirate, e divengono quindi impegnative per il proponente dal momento del ricevimento agli atti del Comune.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello a tal fine indicato nel bando o avviso di gara.

Art. 11

Riapertura e proroga del termine

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Ove il Responsabile del servizio interessato, per motivi di urgenza, non abbia dato disposizioni in proposito il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

Art. 12

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultati aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che ritiene più opportuno, ed esperita questa, aggiudica l'appalto al migliore offerente.

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati, si procede alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

CAPO IV

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI: ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI

Art. 13

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici a seguito di pubblica gara, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto esposto dall'art. 20 della Legge 19.03.1990, n. 55, si provvede alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

Art. 14

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (comprese le spese di copia e bollo, diritti di segreteria, le imposte e tasse relative agli adempimenti conseguenti la stipulazione, registrazione, voltura catastale, trascrizione ecc.) sono poste a carico del privato contraente quando non previsto diversamente dalla legge.

Art. 15

I depositi cauzionali

Per la partecipazione alle pubbliche gare, limitatamente all'ipotesi prevista dalla legge, viene richiesta garanzia mediante un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione sono svincolate le garanzie prestate provvisoriamente dalle ditte non risultate aggiudicatarie.

L'Impresa aggiudicataria presta, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dalla legge, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Tanto il deposito cauzionale quanto quello definitivo possono essere costituiti, giuste le prescrizioni dell'art. 6 della Legge 10.12.1981, n. 741 e 01.06.1982 n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario ed in titoli di Stato, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.1959, n. 449.

Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto dal Segretario Comunale non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione a mezzo di certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Nel caso di appalto di lavori pubblici per l'estinzione delle garanzie fideiussorie si applicano le norme di legge che regolano la materia.

Art. 16

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso. All'Ente appaltante è riservata la facoltà di procedere all'eliminazione di eventuali differenze esistenti tra i due provvedimenti con ulteriore atto deliberativo.

Art. 17

Stipulazione dei contratti

La stipulazione dei contratti del Comune è preceduta dalla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali. L'adempimento della stipulazione deve aver luogo successivamente alla data di comunicazione dell'aggiudicazione ed entro il termine previsto per legge. Ove detto termine non è previsto dalla legge la stipulazione del contratto deve avvenire entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione.

Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione attiva le procedure ed ogni azione di legge per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti conseguenti a pubbliche gare nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati in unico originale dal Segretario del Comune che opera nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvede alla tenuta del repertorio, alla relativa iscrizione degli atti rogati in forma pubblica amministrativa nonché a tutti gli ulteriori adempimenti inerenti l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Art. 19

Diritti di rogito

Per gli atti iscritti a repertorio e le scritture private autenticate dal Segretario, sono dovuti ai sensi di legge i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter del D.L. n. 359/1987 convertito in legge n. 440 del 29.10.1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

La quota spettante all'ufficiale rogante può essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. 22.12.1981, n. 786 convertito nella Legge 25.2.1982, n. 51, previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Norme di rinvio. Rinvio dinamico.

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturiti dal rapporto contrattuale e la disciplina sostanziale del medesimo quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitoli speciali e generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile.

L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici delle norme regolamentari comportano in automatico la modifica delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad avvenuta esecuzione della procedura di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere vigore ogni precedente disposizione regolamentare emanata in materia.

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali e campo di applicazione

Art. 2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

CAPO II SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 3 I sistemi di affidamento

Art. 4 Commissioni di gara

Art. 5 Modalità applicative

CAPO III BANDO E LETTERA DI INVITO MODALITÀ' PER LA FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 6 Il bando o la lettera di invito. Natura giuridica e contenuti.

Art. 7 Modalità di formulazione delle offerte per pubbliche gare e procedura negoziata previa gara ufficiosa

Art. 8 L'inoltro e la presentazione delle offerte

Art. 9 Modifica od integrazione delle offerte

Art. 10 Validità temporale delle offerte

Art. 11 Riapertura e proroga del termine

Art. 12 Le offerte risultanti uguali

CAPO IV STIPULAZIONE DEI CONTRATTI. ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI

Art. 13 Pubblicazione dei risultati di gara

Art. 14 Spese contrattuali

Art. 15 Depositi cauzionali

Art. 16 Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Art. 17 La stipulazione del contratto

Art. 18 Il rogito a mezzo del Segretario

Art. 19 I diritti di rogito

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Norme di rinvio. Rinvio dinamico.

Art. 21 Entrata in vigore